



COMUNE DI ORTONA

Medaglia d'Oro al Valore Civile

PROVINCIA DI CHIETI

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Seduta del 26 ottobre 2016 n. 129

OGGETTO: SENTENZA N. 162/15 DEL 1.4.2015- MARINO MARILENA/COMUNE DI ORTONA - RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DI DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 194, COMMA N. 1, LETTERA A) DEL D.LGS. N. 267/2000.

L'anno **duemilasedici** il giorno **26** del mese di **ottobre** alle ore **15,55** in Ortona, nella sala delle adunanze consiliari, aperta al pubblico, previa comunicazione inviata al Prefetto, agli Assessori e ai Revisori dei conti e notifica, nei termini di legge, di avviso scritto a tutti i componenti, si è riunito il Consiglio comunale, in seduta ordinaria di 2^a convocazione.

Sono presenti:

il Sindaco

Pres. Ass.

D'OTTAVIO Vincenzo

X	
---	--

Consiglieri Comunali:

Pres. Ass.

Pres. Ass.

1 - CASTIGLIONE Leo

	X
--	---

09 – FORTI Marcello

X	
---	--

2 - CIERI Tommaso

	X
--	---

10 – MARINO Patrizio

X	
---	--

3 - COCCIOLA Ilario

X	
---	--

11 – MUSA Franco

X	
---	--

4 - COLETTI Tommaso

X	
---	--

12 – POLIDORI Vincenzo

X	
---	--

5 – BERNARDI Gilberto

X	
---	--

13 – SCIMO' Francesco

X	
---	--

6 - DI MARTINO Remo

	X
--	---

14 - SCARLATTO Alessandro

X	
---	--

7 – RICCI Carlo E.M.

X	
---	--

15 – SECCIA Alessandro

X	
---	--

8 - FRATINO Nicola

	X
--	---

16 – UCCELLI Marco

X	
---	--

Consiglieri assegnati

17

Consiglieri in carica

17

Risultando in totale: presenti n. **13** e assenti n. **4** la seduta è valida.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, c. 4, lett. A) del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000 il Vice Segretario Generale Dott. Giovanni de Marinis.

Il Presidente del consiglio, Avv. Ilario Cocciola, pone in discussione l'argomento in oggetto

Relaziona sull'argomento l'assessore Luigi Menicucci, come da resoconto allegato.

Seguono gli interventi dei consiglieri Scarlatto e Musa.

Il Presidente propone una breve sospensione della seduta a causa della scossa di terremoto avvertita dai presenti.

Alle ore 21,30 la seduta riprende con la presenza in aula dei seguenti componenti il consiglio: Sindaco d'Ottavio, Presidente Cocciola, Coletti, Bernardi, Forti, Scarlatto, Seccia, Scimò e Uccelli.

A seguire il Presidente mette in votazione la proposta di delibera in argomento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- Con atto notificato in data 29.11.2013, la signora Marino Marilena, assistita dall'avv. Alessandra Veronesi, citava il Comune di Ortona davanti al Tribunale Civile di Chieti – Magistratura del lavoro- per vedere accertato e dichiarato che la stessa, dal 1.9.2006 e fino alla data del ricorso, aveva svolto e svolgeva, nel suo impiego presso l'asilo nido comunale, mansioni superiori corrispondenti a quelle del profilo di "Educatrice" sussumibili nella cat. C del CCNL Enti locali.

Si richiedeva, pertanto, di accertare e dichiarare che alla stessa dovevano essere corrisposte differenze retributive in relazione alla categoria rispetto alla quale era inquadrata ovvero da B1 a C1;

- la causa veniva iscritta con RG 1866/2013 e veniva fissata la prima udienza in data 7.5.2014;

- Il Comune di Ortona si costituiva delegando a rappresentarlo il dott. Domenico Galanti nella sua qualità di Dirigente il Settore Servizi Sociali, Culturali e Tempo Libero il quale, depositava comparsa di costituzione e risposta confutando le pretese dell'attrice chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e diritto;

- Con sentenza n. 162/2015, pubblicata il 1.4.2015 e notificata in data 15.4.2015, il giudice del lavoro, dott.ssa Laura Ciarcia, accoglieva il ricorso e condannava il Comune di Ortona al pagamento delle differenze retributive connesse allo svolgimento, da parte della ricorrente, delle mansioni superiori corrispondenti alla categoria C di cui al CCNL Enti locali per il periodo 1.9.2006/ 31.10.2013 e quantificate in € 22.389,56 oltre alla maggiore somma derivante da interessi e rivalutazione monetaria nonché al pagamento delle spese di lite liquidate in € 5.131,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali al 15% IVA e Cap come per legge;

- Con nota del 6.5.2015 lo studio legali "Mililli & Associati", cui era stato chiesto un parere circa la possibilità di ricorrere in appello, esprimeva parere negativo circa la predetta opportunità avuto riguardo alle testimonianze portate dalla ricorrente nel giudizio di primo grado e al fatto che, contrariamente a quanto sostenuto nelle memorie difensive, la giurisprudenza in materia di pubblico impiego contrattualizzato prevede che il diritto al compenso per lo svolgimento di fatto di mansioni superiori non è condizionato alla

sussistenza dei presupposti di legittimità di assegnazione delle mansioni superiori (conferimento di incarico) in quanto al lavoratore deve assicurarsi una retribuzione parametrata al lavoro prestato;

- A seguito di ulteriore notifica della predetta sentenza in data 5.2.2016, venivano intraprese trattative con la controparte per giungere ad un accordo transattivo che però non hanno portato ad alcuna conclusione;

- Con atto del 6.7.2016, notificato con raccomandata in data 12.7.2016 e protocollato in data 14.7.2016, la signora Marino Marilena ha adito il T.A.R. Abruzzo, sezione distaccata di Pescara, per la nomina di un commissario ad acta con l'incarico di porre in essere tutti gli adempimenti contabili e finanziari per la liquidazione della somma complessiva di € 31.419,91, quale risulta dalla somma della quota capitale da corrispondere ex sentenza 162/2015 (€ 22.389,56) maggiorata degli interessi, rivalutazione monetaria e compensi professionali;

RILEVATO che nel predetto ricorso viene chiesta la condanna del Comune di Ortona alla refusione delle spese e competenze del predetto procedimento;

VISTO l'art. 194 del D. Lgs. n. 267/2000, comma 1 lett. a), secondo cui gli enti locali, con deliberazione consiliare, riconoscono la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;

RITENUTO di dover provvedere in tal senso anche al fine di evitare ulteriori aggravii di spesa per l'Ente;

VERIFICATA la necessità di apportare variazioni al bilancio previsione finanziario 2016/2018 - annualità 2016 - al fine di assicurare la dovuta copertura finanziaria agli oneri derivanti dal predetto riconoscimento di debito;

RICHIAMATA, al riguardo, la propria deliberazione n. 68 in data 03.06.2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2016/2018;

RICHIAMATA altresì la propria deliberazione n. 69 in data 03.06.2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2016/2018 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011;

RICHIAMATO l'art. 175 del d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal d.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede, ai commi 1 e 2, che il bilancio di previsione può subire variazioni, in termini di competenza e di cassa, sia nella parte entrata che nella parte spesa, per ciascuno degli esercizi considerati, con deliberazione di Consiglio Comunale da adottarsi entro il 30 novembre di ciascun anno;

VISTO il prospetto riportato in allegato sotto la lettera a) contenente l'elenco delle variazioni di competenza e di cassa da apportare al bilancio di previsione finanziario 2016/2018 – Esercizio 2016 - del quale si riportano le risultanze finali:

ANNO 2016

ENTRATA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO	€ 0,00	
	CA	€ 0,00	

Variazioni in diminuzione	CO		€ 0,00
	CA		€ 0,00
SPESA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO		€ 31.420,00
	CA		€ 31.420,00
Variazioni in diminuzione	CO	€ 31.420,00	
	CA	€ 31.420,00	
TOTALE A PAREGGIO	CO	€ 31.420,00	€ 31.420,00
	CA	€ 31.420,00	€ 31.420,00

DATO ATTO del permanere degli equilibri di bilancio nonché del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, come risulta dai prospetti allegati sotto le lettere b) e c) quale parte integrante e sostanziale;

VISTA la nota del Dirigente del Settore Affari generali e Servizi Demografici in data 20.10.2016, e relativa scheda di dettaglio, allegata alla presente deliberazione sotto la lettera e) quale sua parte integrante e sostanziale;

VISTI i pareri favorevoli resi dal Dirigente del Settore Affari generali e Servizi Demografici per quanto concerne la regolarità tecnica, e del Settore Servizi Finanziari e Risorse Umane in ordine alla regolarità contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

ACQUISITO agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria rilasciato ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lett. b), nn. 2 e 6, del d.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il d.Lgs. n. 118/2011;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

RITENUTO di provvedere in merito;

Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano

DELIBERA

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se materialmente qui non ritrascritte e ne costituiscono presupposto e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 241/1990 e s.m.i.;
2. Di riconoscere, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio nei confronti della Signora Marino Marilena. per l'importo complessivo di € 31.419,91, quale risultante analiticamente dall'allegato e) alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale della medesima;
3. Di apportare al bilancio di previsione finanziario 2016/2018, al fine di assicurare la dovuta copertura finanziaria agli oneri di cui al precedente punto 2, le variazioni di competenza e di cassa, ai sensi

dell'art. 175, commi 1 e 2, del d.Lgs. n. 267/2000 analiticamente indicate nell'allegato a) di cui si riportano le seguenti risultanze finali:

ANNO 2016

ENTRATA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO	€ 0,00	
	CA	€ 0,00	
Variazioni in diminuzione	CO		€ 0,00
	CA		€ 0,00
SPESA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO		€ 31.420,00
	CA		€ 31.420,00
Variazioni in diminuzione	CO	€ 31.420,00	
	CA	€ 31.420,00	
TOTALE A PAREGGIO	CO	€ 31.420,00	€ 31.420,00
	CA	€ 31.420,00	€ 31.420,00

4. Di dare atto del permanere:
 - degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall'ordinamento finanziario e contabile ed in particolare dagli artt. 162, comma 6 e 193 del d.Lgs. n. 267/2000, come risulta dal prospetto che si allega sotto la lettera b) quale parte integrante e sostanziale;
 - degli equilibri di finanza pubblica previsti dalle regole sul pareggio di bilancio, come risulta dal prospetto allegato sotto la lettera c) quale parte integrante e sostanziale;
5. Di approvare l'allegato d) alla presente deliberazione, contenente i dati della variazione di bilancio di interesse del Tesoriere;
6. Di inviare per competenza la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi dell'art. 216, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000.
7. Di trasmettere il presente provvedimento ai competenti dirigenti per i provvedimenti conseguenziali;
8. Di trasmettere il presente provvedimento alla Procura della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 23, comma 5, della legge n. 289/2002.

Successivamente,
Stante l'urgenza di provvedere in merito,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con separata votazione unanime, resa per alzata di mano,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n° 267.

IL V. SEGRETARIO GENERALE
F.to **G. DE MARINIS**

IL PRESIDENTE
F.to **I. COCCIOLA**

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to **T. COLETTI**

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Ortona e vi rimarrà per 15 giorni interi e consecutivi.

Ortona, 9 novembre 2016

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **M. COLAIEZZI**

La suestesa deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 3 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267/2000.

Ortona, 9 novembre 2016

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **M. COLAIEZZI**